



Registro dei Provvedimenti

N. 31 del 4 novembre 2020

**AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

**II COLLEGIO**

Nella riunione del 4 novembre 2020, alla quale hanno preso parte, l'Avv. Nicola Fabiano, Presidente, il Dott. Umberto Rapetto, Vicepresidente, l'Avv. Patrizia Gigante Componente e la Dirigente Avv. Maria Sciarrino;

Vista la segnalazione presentata dai Sig.ri: XXX, XXX- in rappresentanza del padre XXX-, XXX, XXX, XXX e XXX in data 14 agosto 2020, tutti residenti presso il Condominio sito in XXX in Via XXX, con la quale segnalano che un condomino, Sig. XXX, ha installato una telecamera senza l'autorizzazione dei condomini sul terrazzo di proprietà del medesimo XXX, ed orientata su area di pertinenza condominiale;

Vista la nota del 2 settembre 2020 con la quale questa Autorità Garante ha chiesto informazioni al sig. XXX circa l'impianto di sorveglianza da lui installato e le modalità di utilizzo dello stesso;

Vista la risposta del Sig. XXX del 27 settembre 2020 pervenuta all'Ufficio dell'Autorità Garante in data 29 settembre u.s., con cui dichiara che "la telecamera installata non è funzionante e che non è in grado di registrare audio";

Vista la scheda tecnica inviata a questa Autorità dal Sig. XXX in data 29 settembre 2020 relativa all'impianto di videosorveglianza installato sul terrazzo di proprietà del medesimo XXX;

Visto il verbale del sopralluogo tenutosi il 3 novembre 2020 presso il Condominio sito in Via XXX, in cui erano presenti i Sig.ri: XXX, XXX, XXX e XXX;

Visto l'art. 68 della Legge 21 dicembre 2018, n. 171;

Vista la documentazione in atti;

**RITENUTO**

che l'unità abitativa in cui risiedono gli istanti: XXX, XXX - in rappresentanza del padre XXX-, XXX, XXX, XXX e XXX, risulta essere un edificio condominiale in cui sono presenti aree comuni;

che l'installazione di telecamere volti a consentire la videosorveglianza sulle aree comuni deve essere approvate dall'assemblea condominiale;

che i sistemi di videosorveglianza installati dai singoli condomini devono essere posizionati in maniera tale che l'obiettivo delle telecamere riprendano esclusivamente gli spazi privati e non le aree comuni o pubbliche o di accesso al pubblico e che l'angolo delle riprese sia limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali con particolare riferimento alla riservatezza all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge 171/2018;

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**



**AUTORITÀ GARANTE PER LA  
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

che nella fattispecie il Sig. XXX ha installato una telecamera sul un terrazzo di sua proprietà ma posizionata in modo tale da riprendere aree comuni senza che vi sia stato il consenso di tutti i condomini e senza che gli stessi fossero informati, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera a) della Legge 171/2018;

**CONSIDERATO**

che ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) della legge 171/2018 il trattamento è lecito solo se l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per uno o più specifiche finalità;

che ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 171/2018, il trattamento dei dati personali si deve svolgere *"nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali"*;

*Che ai sensi dell'art. 4, lettera a) della Legge 21 dicembre 2018 n. 171 i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto, trasparente;*

**PER QUESTI MOTIVI L'AUTORITA' GARANTE**

Ritiene che il trattamento dei dati personali mediante sistema di video sorveglianza, in assenza del consenso unanime di tutti i condomini, è consentito unicamente per le parti di esclusiva proprietà del condomino che intende utilizzarlo, le cui riprese devono essere, pertanto, limitate alle aree di propria esclusiva pertinenza, escluse pertanto le aree comuni.

Nel riportarsi a quanto indicato in premessa e, specificamente al principio di responsabilizzazione cui è tenuto il titolare del trattamento così come stabilito dall'art. 4, comma 2, della L. 171/2018, a titolo meramente informativo fornisce le seguenti indicazioni:

- Il titolare del trattamento è tenuto al pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 171/2018;
- Il titolare del trattamento è tenuto al rispetto delle condizioni di liceità del trattamento ai sensi dell'art. 5 della L. 171/2018, ai sensi del quale il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle condizioni ivi previste;
- Il titolare del trattamento deve informare le persone in modo dettagliato nei luoghi in cui la videosorveglianza è in funzione;
- Il sistema di videosorveglianza deve essere installato in modo tale che l'obiettivo della telecamera riprenda unicamente la proprietà esclusiva dell'interessato e pertanto la visuale delle riprese deve essere limitata ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza escludendo ogni forma di ripresa di immagini relative ad aree comuni;
- I dati delle riprese dovranno essere trattati in modo lecito e per finalità di sicurezza;

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Scala Bonetti, 2 - 47890 Repubblica San Marino  
T +378 (0549) 885476 – [segreteria.ufficio@agpdp.sm](mailto:segreteria.ufficio@agpdp.sm)  
[www.garanteprivacy.sm](http://www.garanteprivacy.sm)



**AUTORITÀ GARANTE PER LA  
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

- Le immagini eventualmente riprese potranno essere conservate per un periodo di tempo non superiore a 96 ore e, quindi, cancellate anche con appositi sistemi automatici;
- Il titolare del trattamento deve adottare misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 33 della L. 171/2018;
- Deve essere assicurato agli interessati l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare, quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate;
- Eventuali telecamere esterne non devono riprendere aree pubbliche o di accesso al pubblico, strade o spazi condivisi.

Il mancato riscontro alle suddette indicazioni ai sensi dell'art. 59 comma 2 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 72 comma 2 lettera d) della legge 171/2018.

L'Autorità Garante si riserva la facoltà di eseguire opportune verifiche atte ad accertare eventuali violazioni di dati personali presso il condominio descritto in premessa;

Ai sensi dell'art. 69 della legge 171/2018, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 70 della legge 171/2018.

San Marino 4 novembre 2020

**Il Dirigente**

**(Avv. Maria Sciarrino)**

**Il Collegio**

Il presente Provvedimento è inviato ai Sig.ri: XXX, XXX -in rappresentanza del padre XXX-  
, XXX, XXX, XXX, XXX e XXX

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Scala Bonetti, 2 - 47890 Repubblica San Marino  
T +378 (0549) 885476 – [segreteria.ufficio@agdpd.sm](mailto:segreteria.ufficio@agdpd.sm)  
[www.garanteprivacy.sm](http://www.garanteprivacy.sm)